



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

CLXVI

Legge di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII.

N. CLXVI – Legge di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII.

24 aprile 2012

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, art. 7, comma 2, del 26 novembre 2000;

Vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, N. LXXI;

Visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, N. CXXVII;

Visto che sono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle istruzioni adottate dall’Autorità di Informazione Finanziaria prima del 26 gennaio 2012, in quanto compatibili con la Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, come modificata e integrata dal Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 25 gennaio 2012, N. CLIX;

Ha approvato la seguente

L E G G E

Art. 1. — Sono confermate le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 25 gennaio 2012, N. CLIX, con le quali sono promulgate modifiche ed integrazioni alla legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2. — Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Art. 3. — La presente legge entra in vigore il 24 aprile 2012.

Il testo della presente legge è stato sottoposto al Sommo Pontefice il 13 aprile 2012.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, ventiquattro aprile duemiladodici.

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Visto

✠ GIUSEPPE SCIACCA

*Vescovo tit. di Vittoriana
Segretario Generale*

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Visto il *Trattato del Laterano*, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

Vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 26 novembre 2000;

Vista la *Legge sulle fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, N. LXXI;

Vista la *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale* del 7 giugno 1929, N. V;

considerato che:

– il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono fenomeni in costante evoluzione, anche sul piano tecnologico, minacciando la stabilità, l'integrità e il funzionamento regolare dei settori economico e finanziario, nonché la reputazione degli operatori economici e finanziari;

– ogni Giurisdizione è chiamata a fornire il proprio contributo, adeguando l'ordinamento interno e cooperando a livello internazionale ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

– la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea del 17 dicembre 2009, prevede l'adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

tenuto conto che:

– nello Stato vige un regime di monopolio pubblico nei settori economico, finanziario e professionale;

allo scopo di:

– adeguare l'ordinamento interno dello Stato alla normativa internazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

– promuovere la trasparenza e l'integrità dei settori economico, finanziario e professionale;

– sostenere la collaborazione attiva tra le Autorità competenti ed i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente legge, ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

– favorire la collaborazione attiva tra le Autorità competenti a livello interno e internazionale ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come Legge dello Stato:

CAPO I

Definizioni, principi generali e ambito di applicazione

Art. 1

(Definizioni)

Ai soli fini della presente legge, si intende per:

1. « *attività svolta professionalmente* »: un'attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, svolta in nome e per conto di terzi;

2. « *Autorità pubblica* »: organismo o ente che, in base all'ordinamento interno, svolge, direttamente o indirettamente, un'attività istituzionale espressione dell'autorità sovrana;

3. « *persona giuridica* »: ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l'attività, incluse le fondazioni ed i *trust*, non rientrante nella definizione di Autorità pubblica;

4. « *riciclaggio* »:

a) gli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale;

b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 421 *bis* del codice penale, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

5. « *reato presupposto* »: uno dei reati presupposto del riciclaggio contenuti nei seguenti articoli del codice penale:

138 *bis* (*Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *ter* (*Finanziamento del terrorismo*); 138 *quater* (*Arruolamento con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *quinquies* (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *sexies* (*Attentato per finalità di terrorismo o di eversione*); 138 *septies* (*Atti di terrorismo o di eversione con armi o dispositivi esplodenti o letali*); 145 - 154 (*Delitti contro la libertà*

individuale); 171-174 (*Corruzione*); 248 - 249 (*Associazione per delinquere*); 256 - 258 (*Falsità in monete e carte di pubblico credito*); 295 - 297 (*Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti*); 299 bis (*Abuso di informazioni privilegiate*); 299 ter (*Manipolazione del mercato*); 311 bis (*Pirateria*); 326 bis (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*); 326 ter (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*); 326 quinquies (*Prescrizioni abusive*); 331 - 339 (*Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*); 364 - 371 (*Omicidio*); 372 - 375 (*Lesioni personali*); 402 - 404 (*Furto*); 406 - 412 (*Rapina, estorsione e ricatto*); 413 (*Truffa e altre frodi*); 416 bis (*Malversazione a danno dello Stato*); 416 ter (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*); 416 quater (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*); 417 - 420 (*Appropriazione indebita*); 421 (*Ricettazione*); 422 (*Usurpazione*); 459 bis (*Contrabbando*); 460 - 470 (*Contravvenzioni concernenti le armi e i dispositivi esplodenti o letali*); 472 bis (*Reati contro l'ambiente*); 472 ter (*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*);

nonché ogni fattispecie di reato punita dal codice penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno;

6. «*atti con finalità di terrorismo*»: ai fini degli articoli 138 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice penale, le condotte destinate a procurare la morte o gravi lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di:

a) intimidire una popolazione;

b) costringere le Autorità pubbliche o un'Organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

7. «*atti con finalità di eversione*»: ai fini degli articoli 138 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice penale, le condotte destinate a procurare la morte o lesioni personali ai civili o alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, che, per loro natura o contesto, sono compiute allo scopo di destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale;

8. «*finanziamento del terrorismo*»:

a) gli atti di cui all'articolo 138 ter del codice penale;

b) il concorso in uno degli atti di cui all'articolo 138 ter del codice penale, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

9. «*armi o dispositivi esplodenti o letali*»: le armi o i dispositivi:

a) esplodenti o incendiari concepiti per causare la morte, gravi lesioni personali o ingenti danni materiali, o in grado di causarli;

b) concepiti per causare la morte o gravi lesioni personali, o in grado di causarli, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe, o di radiazioni o materiali radioattivi;

10. «*denaro contante*»:

a) il denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio);

b) i titoli emessi o negoziabili al portatore, inclusi gli assegni turistici, gli assegni, i titoli all'ordine e i mandati di pagamento emessi o girati senza restrizioni a favore di un beneficiario fittizio o emessi o girati in maniera tale che il relativo titolo si trasmetta alla consegna, nonché i titoli incompleti, firmati ma privi del nome del beneficiario;

11. «*beni*»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, e i documenti o gli strumenti aventi valore legale, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo o interesse sui beni medesimi;

12. «*risorse economiche*»: le attività e le utilità di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, inclusi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono beni ma che possono essere utilizzate per ottenere beni o servizi;

13. «*soggetti individuati*»: le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e qualsiasi tipo di gruppo o entità individuati come destinatari del congelamento di beni o altre risorse economiche ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;

14. «*congelamento*»:

a) con riferimento ai beni, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei beni o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei beni, compresa la gestione di portafogli titoli;

b) con riferimento alle risorse economiche, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione delle risorse economiche, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi;

15. «*titolare effettivo*»: la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata una prestazione o transazione, ovvero, in caso di società o persona giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,

sono titolari o controllano la società o persona giuridica, o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato della presente legge;

16. «*dati identificativi*»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale;

17. «*prestatori di servizi relativi a società o persone giuridiche*»: ogni persona fisica o giuridica che svolge professionalmente una delle attività elencate nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero ii), della presente legge;

18. «*persone politicamente esposte*»: persone che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato della presente Legge;

19. «*sostanze stupefacenti o psicotrope*»: qualsiasi elemento o sostanza, naturali o sintetici, i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali o effetti simili sul sistema nervoso centrale;

20. «*banca di comodo*»: banca o ente creditizio che svolge attività simili, che sia stato costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica e che consenta di esercitare la direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

21. «*conti correnti di corrispondenza*»: conti tenuti dalle banche, di norma su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre transazioni);

22. «*prestatore di servizi di pagamento*»: persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento o di trasferimento di fondi;

23. «*servizi di pagamento*»: servizi che permettono l'esecuzione di depositi, prelievi, transazioni e ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro contante;

24. «*trasferimento di fondi*»: transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

25. «*rapporto*»: rapporto d'affari, ossia un rapporto di natura professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata;

26. «*prestazione*»: prestazione di natura professionale o commerciale correlata con una delle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

27. «*transazione*»:

a) la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;

b) per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

28. «*transazione collegata*»: una transazione, ancorché autonoma, che unitamente ad un'altra o ad altre costituisca una transazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni lavorativi;

29. «*mezzi di pagamento*»: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri titoli ad essi assimilabili o equiparabili, ordini di accredito o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, nonché ogni altro strumento che consenta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

30. «*strumenti finanziari*»: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati.

Art. 1 bis

(*Trasparenza e integrità dei settori
economico, finanziario e professionale*)

Al fine di tutelare e promuovere l'integrità e la trasparenza dei settori economico, finanziario e professionale, nello Stato sono vietati:

a) l'apertura o la tenuta di conti, depositi, libretti di risparmio o analoghi rapporti, anonimi o cifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia;

b) l'apertura o la tenuta di conti di corrispondenza con una banca di comodo, ovvero l'apertura o il mantenimento di conti di corrispondenza con una banca o con un ente creditizio o finanziario che, in maniera pubblicamente nota, consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti;

c) l'apertura di case da gioco.

Art. 1 *ter*

(*Ordinamento generale e diritto alla riservatezza*)

1. Le politiche, le misure e le procedure richieste dalla presente legge allo scopo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono adottate e attuate in maniera coerente:

a) al contesto sociale e al regime di monopolio pubblico vigente nello Stato nei settori economico, finanziario e professionale;

b) alla natura istituzionale dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

c) al rischio connesso alla categoria di controparte o alla tipologia di rapporto, di prestazione o di transazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono interpretate e attuate in maniera conforme ai principi generali dell'ordinamento canonico, primaria fonte interpretativa e normativa e dell'ordinamento dello Stato.

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate senza pregiudizio del diritto alla riservatezza, come tutelato dai principi generali e dalle norme fondamentali dell'ordinamento vigente, fatte salve le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge ai fini della collaborazione e dello scambio di informazioni tra le Autorità competenti per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2

(*Ambito di applicazione*)

1. Sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, nonché di segnalazione delle transazioni sospette:

a) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono professionalmente una delle seguenti attività:

i) raccolta pubblica di depositi o di fondi rimborsabili;

ii) concessione di prestiti;

iii) *leasing* finanziario;

iv) trasferimento di fondi;

v) emissione e gestione di mezzi di pagamento;

vi) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

vii) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari, cambi e contratti su tassi di cambio o d'interesse;

viii) partecipazione all'emissione di titoli e offerta di servizi finanziari connessi;

ix) gestione di portafogli titoli sia individuali sia collettivi;

x) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli;

xi) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro contante, di beni o risorse economiche;

xii) offerta di contratti di assicurazione sulla vita o di investimenti assicurativi connessi;

xiii) operazioni di cambio;

b) i seguenti professionisti:

i) avvocati, notai, revisori dei conti, consulenti contabili e tributari esterni, quando prestano la loro opera o partecipano ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistono qualcuno nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni o altre risorse economiche; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l'organizzazione dei contributi necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società o persone giuridiche;

ii) prestatori di servizi relativi a società o persone giuridiche, quando costituiscono una società o persona giuridica; occupano la funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società, o una funzione analoga in una persona giuridica, o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione; forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ed altri servizi connessi ad una società o persona giuridica; occupano la funzione di fiduciario in un *trust* espresso o in un ente analogo o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione; esercitano il ruolo di azionista per conto di terzi o provvedono affinché un'altra persona occupi tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta agli obblighi di comunicazione.

Al fine di tutelare il segreto professionale, l'obbligo di segnalazione di transazioni sospette non si applica ai professionisti indicati nella lettera *b*), numero *i*), per le informazioni che essi ricevono nel corso dell'esame della posizione giuridica dell'assistito o nella difesa o rappresentanza del medesimo in una mediazione, in un arbitrato o in un procedimento di natura giudiziaria o amministrativo, compresa la consulenza sull'eventualità di avviare o evitare un procedimento, qualunque sia il momento in cui si ricevono le informazioni.

c) i seguenti soggetti:

i) agenti immobiliari, in caso di transazione per la compravendita di beni immobili;

ii) commercianti di metalli o di pietre preziose, in caso di transazione di importo pari o superiore ad euro 15.000.

2. Le Autorità pubbliche, qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di un reato, o che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti finalizzati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Art. 2 bis

(Filiali, succursali ed enti controllati)

1. Le filiali e le succursali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché gli enti da questi controllati, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, situati in un altro Stato, sono sottoposti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Nei casi in cui gli obblighi stabiliti dallo Stato estero non siano equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge, le filiali, succursali o enti controllati, operano in conformità agli obblighi stabiliti dalla presente legge, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato estero.

3. Nei casi in cui gli obblighi stabiliti dallo Stato estero non siano equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge, le filiali, succursali o enti controllati informano l'Autorità di Informazione Finanziaria.

Art. 2 ter

(Organizzazione e formazione del personale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano adeguate politiche, assetti organizzativi, misure e procedure ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aggiornandoli anche sulla base dello sviluppo della tecnologia e dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, selezionano coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, tra persone in possesso di adeguata competenza e professionalità.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano politiche e misure per garantire un adeguato livello professionale del personale, dei consu-

lenti e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, al fine della corretta ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Le misure comprendono programmi di formazione e di aggiornamento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2 quater

(Registrazione delle persone giuridiche)

1. Le persone giuridiche aventi sede legale nello Stato, qualunque sia la loro natura e attività, a norma delle disposizioni dell'ordinamento vigente, sono registrate presso il Governatorato, dove sono conservati e aggiornati i dati e le informazioni relativi alla natura, all'attività, all'organizzazione, agli organi di amministrazione, di direzione e di controllo.

2. Il registro di cui al comma 1 è accessibile alle Autorità competenti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO I bis

Autorità competenti

Art. 2 quinquies

(Segreteria di Stato)

1. La Segreteria di Stato è competente per la definizione delle politiche ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tali settori, promuove la collaborazione tra le Autorità della Santa Sede e dello Stato competenti nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. La Segreteria di Stato cura l'adesione della Santa Sede a trattati e accordi internazionali, nonché le relazioni e la partecipazione della Santa Sede alle istituzioni ed organismi internazionali competenti nel definire le norme e le buone pratiche in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 2 sexies

(Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è competente per l'adozione di regolamenti generali di attuazione della presente legge.

Art. 2 *septies*

(*Autorità di Informazione Finanziaria*)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni stabilite dalla presente legge con autonomia e indipendenza operative e, in attuazione di tali principi, è dotata di adeguate risorse.

2. Con riferimento all'attività di vigilanza sui soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, l'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) vigila ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente legge ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) verifica, anche mediante ispezioni, l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche, degli assetti organizzativi, delle misure e delle procedure adottate in attuazione dell'articolo 2 *ter* ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le ispezioni sono disciplinate con regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

L'Autorità di Informazione Finanziaria può stipulare Protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini delle attività di cui alle lettere a) e b).

c) emana linee guida e disposizioni di attuazione in materia di:

i) obblighi di adozione di politiche, assetti organizzativi, misure e procedure stabiliti dall'articolo 2 *ter*;

ii) obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, e di segnalazione di transazioni sospette, stabiliti dai Capi V, VI e VII;

iii) trasferimento di fondi.

3. Con riferimento alle segnalazioni di transazioni sospette, l'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) riceve le segnalazioni di transazioni sospette;

b) effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni di transazioni sospette ricevute;

c) trasmette al Promotore di Giustizia le informazioni che ritiene sufficientemente fondate e che integrino possibili casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

d) accede, in maniera tempestiva, alle informazioni di natura finanziaria, amministrativa o investigativa necessarie ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b) e c);

e) emana linee guida per agevolare la segnalazione di transazioni sospette e fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, indicazioni

sulle modalità di segnalazione, inclusa la proposta di moduli e di procedure da seguire nella segnalazione;

f) elabora e diffonde modelli e schemi di comportamenti anomali sul piano economico o finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

g) fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informazioni aggiornate circa le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche al fine di agevolare la formazione del personale dei soggetti tenuti alla segnalazione di transazioni sospette;

h) sospende per un massimo di cinque giorni lavorativi, qualora ciò non pregiudichi le indagini dell'Autorità giudiziaria, le transazioni sospette per motivi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria, dando immediata notizia della sospensione alla medesima Autorità.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria, avvalendosi anche delle informazioni raccolte nell'esercizio delle attività di cui al comma 3:

a) svolge analisi e studi anche su specifiche anomalie, riferibili ad ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su particolari settori o singole realtà dell'economia e della finanza ritenuti a rischio;

b) pubblica rapporti periodici, contenenti statistiche e informazioni non coperte dal segreto d'ufficio e connesse all'esercizio della propria attività.

5. Tutti i dati, le informazioni e i documenti in possesso dell'Autorità di Informazione Finanziaria:

a) sono conservati con sistemi che garantiscano la loro sicurezza e integrità;

b) sono coperti dal segreto d'ufficio salvo i casi di comunicazione o scambio di informazioni tra Autorità competenti, nei casi stabiliti dalla presente legge e nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente.

6. L'Autorità di Informazione Finanziaria applica le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi stabiliti dall'articolo 42.

7. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula Protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati ai fini dello scambio di informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

8. Il Presidente dell'Autorità di Informazione Finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Segretario di Stato un rapporto sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno solare precedente.

Al rapporto è unita una relazione dettagliata sulle risorse impiegate dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni e di ogni attività a queste connesse.

9. Le linee guida e le disposizioni di attuazione dell'Autorità di Informazione Finanziaria sono pubblicati nei Supplementi degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Art. 2 *octies*

(*Corpo della Gendarmeria*)

1. Il Corpo della Gendarmeria svolge indagini ai fini della prevenzione e del contrasto dell'attività criminosa, inclusi il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

2. Il Corpo della Gendarmeria cura la formazione e l'aggiornamento professionale di tutti i suoi membri, sia superiori sia agenti, sui fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e adotta tecniche avanzate di indagine per l'efficacia della propria attività nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Il Corpo della Gendarmeria, con il nulla osta della Segreteria di Stato, stipula Protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati, ai fini della prevenzione e del contrasto dell'attività criminosa, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO II

Disposizioni penali in materia di riciclaggio

Art. 3

(*Riciclaggio e auto-riciclaggio*)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo X "Dei delitti contro la proprietà" Capo V alla rubrica "Della ricettazione" è aggiunto "del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio e dell'impiego dei proventi di attività criminose". Nello stesso Capo, dopo l'art. 421 è aggiunto l'articolo 421 bis del seguente tenore:

421 bis 1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 421:

a) sostituisce, converte o trasferisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) occulta o dissimula la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di denaro contante, beni o altre risorse

se economiche, o dei diritti sugli stessi, sapendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto;

c) acquista, possiede, detiene o utilizza denaro contante, beni o altre risorse economiche, sapendo, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso ad un reato presupposto;

è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 15.000.

2. Il riciclaggio sussiste qualunque sia il valore del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche che provengono dal reato presupposto, anche qualora non vi sia stata la condanna per tale reato.

3. Il riciclaggio sussiste anche quando l'autore è lo stesso del reato presupposto.

4. Il riciclaggio sussiste anche quando il delitto da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato.

5. Nei casi di condanna, il giudice dispone la confisca:

a) del prodotto, diretto o indiretto, del riciclaggio, inclusi tutti i mezzi utilizzati o che si intendevano utilizzare a tal fine;

b) del profitto o altro beneficio derivanti, direttamente o indirettamente, dai proventi dal delitto antecedente al riciclaggio.

6. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 5, lettere a) e b), il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

7. Il denaro contante, i beni e le risorse economiche oggetto di confisca di cui ai commi 5 e 6, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

8. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano alle Autorità competenti di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 3 bis

(Impiego dei proventi di attività criminose)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo V alla rubrica “Della ricettazione” è aggiunto “del riciclaggio, dell’auto-riciclaggio e dell’impiego dei proventi di attività criminose”. Nello stesso Capo dopo l’articolo 421 bis è aggiunto l’articolo 421 ter del seguente tenore:

421 ter 1. Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro contante, beni o altre risorse economiche provenienti da un delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 15.000.

2. Nei casi di condanna, si applicano i commi 5, 6, 7, e 8 dell’articolo 421 bis.

CAPO III

Altre fattispecie delittuose

Art. 4

(Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il Capo V “Altre misure per prevenire e contrastare il terrorismo” nel cui ambito è inserito l’articolo 138 bis del seguente tenore:

138 bis 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. La finalità di terrorismo sussiste anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro un altro Stato, un’istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

4. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 3, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

5. Le cose oggetto di confisca di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, all'assistenza delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie.

6. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 4 bis

(Finanziamento del terrorismo)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 ter del seguente tenore:

138 ter 1. Chiunque, con qualsiasi atto illecito e doloso, in maniera diretta o indiretta, raccoglie, eroga, deposita o custodisce denaro contante, beni o altre risorse economiche, in qualunque modo realizzati, con l'intenzione che essi saranno utilizzati o sapendo che essi saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di compiere una o più condotte con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'utilizzo dei beni o delle risorse economiche per la commissione o il tentativo delle condotte medesime, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Il reato sussiste sia, che gli atti siano rivolti a finanziare associazioni sia, che gli atti siano rivolti a finanziare una o più persone fisiche.

3. La finalità di terrorismo sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

5. Quando non è possibile procedere alla confisca di quanto indicato al comma 4, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

6. Le cose oggetto di confisca di cui ai commi 4 e 5, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, all'assistenza delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie.

7. Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibile oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e congelare il denaro contante, i beni o le risorse economiche possibile oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Art. 5

(Arruolamento con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quater del seguente tenore:

138 quater 1. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di servizi o installazioni pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 6

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 quinquies del seguente tenore:

138 quinquies 1. Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 138 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso armi o dispositivi esplodenti o letali, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo o di eversione ovvero di sabotaggio di servizi o installazioni pubblici essenziali, è punito con la

reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 7

(Attentati per finalità di terrorismo o di eversione)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 sexies del seguente tenore:

138 *sexies* 1. Chiunque, compiendo atti con finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita o all'incolumità di una o più persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità in caso di conflitto armato, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 8

(Atti di terrorismo o di eversione con armi o dispositivi esplodenti o letali)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo I "Dei delitti contro la sicurezza dello Stato" dopo il Capo IV "Disposizioni comuni ai capi precedenti" è aggiunto il Capo V "Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo" nel cui ambito è inserito l'articolo 138 septies del seguente tenore:

138 *septies* 1. Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque compie atti con finalità di terrorismo o di eversione diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui o pubblici, mediante l'uso di armi o dispositivi esplodenti o letali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il delitto sussiste anche quando gli atti sono rivolti contro un altro Stato, un'istituzione o organismo internazionale, o quando si sono svolti in un altro Stato.

Art. 9

(Malversazione a danno dello Stato)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 è aggiunto l’articolo 416 bis del seguente tenore:

416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 10

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 bis è aggiunto l’articolo 416 ter del seguente tenore:

416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o elargiti dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni.

Art. 11

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” Capo III “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 ter è aggiunto l’articolo 416 quater del seguente tenore:

416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 413, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o elargiti dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Art. 12

(Abuso di informazioni privilegiate)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica” dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 bis del seguente tenore:

299 bis 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;

c) consiglia o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle attività indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa sino al triplo o al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

Art. 13

(Manipolazione del mercato)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica” dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 ter del seguente tenore:

299 ter 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.

2. Il giudice può aumentare la multa sino al triplo o al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 14

(Tratta di persone)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo II "Dei delitti contro la libertà" Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale" è aggiunto l'articolo 145 bis del seguente tenore:

145 bis 1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o dietro promessa o dazione di somme di denaro contante o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 15

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Nel codice penale, all'articolo 295, commi 1 e 2, la sanzione è rispettivamente così modificata "con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000" e "con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 20.000".

Art. 16

(Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato)

1. All'articolo 460 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

2. All'articolo 461 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

3. All'articolo 462 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

4. All'articolo 463 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

5. All'articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma 1, "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000", nel comma 2, "con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.000", nel comma 3, "con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 5.000".

6. All'articolo 466 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

7. All'articolo 467 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000" e "nei casi più gravi con l'arresto fino a due anni e sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.000".

8. All'articolo 468 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

9. All'articolo 469 la sanzione è così modificata "con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 ad euro 2.000".

Art. 17

(Contrabbando)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo I "Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico" è aggiunto il Capo X "Contrabbando" nel cui ambito è collocato l'articolo 459 bis del seguente tenore:

459 bis 1. È punito con l'arresto sino a due anni o, in alternativa, con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma 2;

b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

d) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.

2. Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.

4. Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

5. Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. La delimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della situazione di ciascuna località, dall'Autorità doganale.

6. Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge dello Stato.

7. Gli organi doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente articolo, possono:

a) procedere alla ispezione dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

b) procedere alla ispezione dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi;

c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto, l'Autorità doganale può disporre, con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le suddette persone vengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia; questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le quarantotto ore successive.

Art. 18

(Reati contro l'ambiente)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'articolo 472 bis del seguente tenore:

472 bis 1. È punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con la l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 chiunque cagiona l'inqui-

namento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

2. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque cagiona l'inquinamento atmosferico.

3. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 19

(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)

Nel codice penale, al Libro III "Delle contravvenzioni in ispecie" Titolo II "Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica" dopo il Capo II "Della rovina e delle omesse riparazioni di edifizii" è aggiunto il Capo II bis "Della tutela dell'ambiente" nel cui ambito è collocato l'articolo 472 ter del seguente tenore:

472 ter 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, importa, o, comunque, gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 20

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 bis del seguente tenore:

326 bis 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

2. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza esservi autorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo, o,

comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

3. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.

5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 21

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Nel codice penale, al Libro II "Dei delitti in ispecie" Titolo VII "Dei delitti contro l'incolumità pubblica" dopo il Capo III "Dei delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica" è aggiunto il Capo III bis "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" nel cui ambito è collocato l'articolo 326 ter del seguente tenore:

326 ter 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o dispositivi esplosivi o letali, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 22

(Aggravanti e confisca)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quater del seguente tenore:

326 quater 1. Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 326 bis sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore di anni diciotto;

b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) se il fatto è stato commesso da persona armata o camuffata;

d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. L’Autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacenti e psicotrope e ne ordina la distruzione.

Art. 23

(Prescrizioni abusive)

Nel codice penale, al Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumità pubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cui ambito è collocato l’articolo 326 quinquies del seguente tenore:

326 quinquies 1. Le pene previste dall’articolo 326 bis si applicano altresì a carico del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

2. Le pene previste dall’articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizioni mediche, per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

Art. 23 bis

(Pirateria)

Nel codice penale, al Libro II « Dei delitti in ispecie », Titolo VII « Dei delitti contro l'incolumità pubblica », Capo I « Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo », dopo l'articolo 311 è aggiunto l'articolo 311 bis del seguente tenore:

311 bis 1. Il sequestro, la rapina o qualsiasi atto illecito di violenza commessi a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

CAPO IV

Misure per la prevenzione ed il contrasto del finanziamento del terrorismo

Art. 24

*(Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo
e nei confronti delle attività che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale)*

1. Al fine di prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e delle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, la Segreteria di Stato iscrive in una apposita lista, soggetti individuati come destinatari del congelamento di beni o altre risorse economiche, anche sulla base delle Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Segreteria di Stato aggiorna la lista ed eventualmente cancella dalla lista i soggetti individuati, anche sulla base delle Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, dispone immediatamente, e senza preavviso, il congelamento dei beni e delle risorse economiche di proprietà, posseduti o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti individuati dalla Segreteria di Stato.

Il congelamento è subito comunicato ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ed ha effetto immediato.

Il provvedimento dell'Autorità di Informazione Finanziaria definisce i termini, le condizioni e i limiti del congelamento, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

3. La Segreteria di Stato:

a) acquisisce dalle Autorità competenti, interne e internazionali, ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1;

b) stabilisce collegamenti con le Autorità degli altri Stati o internazionali al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale;

c) formula alle competenti Autorità internazionali proposte di individuazione di soggetti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi delle lettere a) e b), sussistono elementi sufficienti per formulare proposte di individuazione di soggetti alle competenti Autorità internazionali, e sussiste il rischio che i beni o le risorse economiche possibile oggetto di congelamento possano essere occultati o utilizzati per il finanziamento del terrorismo, la Segreteria di Stato ne fa segnalazione al Promotore di Giustizia e all'Autorità di Informazione Finanziaria per l'adozione di misure cautelari.

d) formula alle competenti Autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti individuati, anche sulla base degli esiti dei ricorsi presentati dai soggetti interessati ai sensi del comma 4.

4. Il Tribunale riceve e valuta i ricorsi per l'esenzione dal congelamento di beni o di risorse economiche presentate dai soggetti interessati, anche ai fini della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 25

(Effetti del congelamento)

1. I beni sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente beni o altre risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati o destinarli a loro vantaggio.

5. È vietato il concorso consapevole in attività aventi lo scopo, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.

6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di un procedimento di natura giudiziaria o amministrativo, avente ad oggetto i medesimi beni o risorse economiche.

7. Il congelamento dei beni o delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti, in buona fede, conformi alla presente legge, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica che li pone in essere, inclusi i rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, salvo i casi di grave negligenza.

Art. 26

(Obblighi di comunicazione)

I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), comunicano all'Autorità di Informazione Finanziaria, entro trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 2:

a) le misure adottate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei beni o delle risorse economiche;

b) le informazioni relative ai rapporti, alle prestazioni o alle transazioni, nonché ogni altro dato disponibile, riconducibile ai soggetti individuati o, sulla base di eventuali indicazioni ricevute, in via di individuazione.

Art. 27

(Custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento)

1. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede direttamente o mediante la nomina di un custode o di un amministratore alla custodia o all'amministrazione dei beni o risorse economiche oggetto di congelamento.

Essa può compiere, direttamente ovvero mediante un custode o un amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il nulla osta della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

2. Qualora, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, vengano adottati provvedimenti di sequestro o di confisca aventi ad oggetto i beni o risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo, alla gestione provvede l'Autorità che ha disposto il sequestro o la confisca.

3. Il custode o l'amministratore operano sotto il diretto controllo dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Il custode o l'amministratore svolgono la loro attività seguendo le direttive dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, redigendo relazioni periodiche e presentando un rendiconto al termine della loro attività.

4. Le spese di custodia o di amministrazione, incluso il compenso del custode o dell'amministratore, sono ricavate dai beni o risorse economiche custoditi o amministrati oppure dai beni o risorse economiche da queste derivanti.

5. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica trasmette alla Segreteria di Stato relazioni periodiche sullo stato dei beni o risorse economiche e sulle attività compiute.

6. In caso di cancellazione dei soggetti dalla lista, o di annullamento del congelamento disposto dal Tribunale, la Segreteria di Stato chiede al Corpo della Gendarmeria di darne comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 170 e seguenti del codice di procedura civile.

Con la medesima comunicazione, l'interessato è invitato a prendere in consegna i beni o risorse economiche entro sei mesi dalla data della comunicazione ed è informato sulle attività svolte ai sensi del comma 8.

7. Nel caso di beni immobili o mobili registrati, analoga comunicazione è trasmessa alle Autorità competenti ai fini della cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

8. Cessate le misure di congelamento e finché non ha luogo la presa di consegna da parte degli interessati, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede alla custodia o all'amministrazione dei beni o risorse economiche con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

9. Se l'interessato non chiede la consegna dei beni o risorse economiche nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 6, i medesimi beni o risorse economiche, tenuto conto di eventuali accordi internazionali di ripartizione, sono acquisiti dalla Santa Sede e devoluti alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice e destinati, almeno in parte, a sostenere le vittime del terrorismo e le loro famiglie.

10. Il provvedimento che dispone l'acquisizione è comunicato all'interessato ed è trasmesso alle Autorità competenti con le stesse modalità di cui al comma 7.

CAPO V

Obblighi di adeguata verifica

Art. 28

(Casi di applicazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

a) quando instaurano un rapporto;

b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni tra loro collegate;

c) quando effettuano un trasferimento di fondi il cui importo sia pari o superiore ad euro 1.000;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, eseguono gli obblighi di adeguata verifica:

a) quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o altre risorse economiche di valore pari o superiore ad euro 15.000;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni tra loro collegate;

c) tutte le volte che la transazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di società o altre persone giuridiche, integra in ogni caso una transazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), attuano gli obblighi di adeguata verifica anche nello svolgimento della propria attività in forma individuale, associata o societaria.

3. Gli obblighi di adeguata verifica sussistono per tutta la durata del rapporto, e includono il controllo delle transazioni eseguite durante il medesimo rapporto, anche al fine di assicurare che la transazione sia coerente alla categoria e al profilo di rischio della controparte e della sua attività.

4. Gli obblighi di adeguata verifica devono essere eseguiti anche con riguardo ai rapporti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 bis

(Approccio basato sul rischio)

1. Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti in maniera proporzionale al rischio connesso alla categoria di controparte o alla tipologia di rapporto, di prestazione o di transazione.

2. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, osservano le linee guida dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, prestano particolare attenzione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prestazioni, transazioni o prodotti finanziari che favoriscono l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 28 ter

(Obblighi della controparte)

1. La controparte fornisce ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

2. La controparte fornisce altresì tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Art. 29

(Modalità e contenuto degli obblighi di adeguata verifica)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), adempiono agli obblighi di adeguata verifica prima di instaurare un rapporto o di compiere una prestazione oppure una transazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), adempiono agli obblighi di adeguata verifica nella fase iniziale di valutazione della posizione della controparte.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, identificano la controparte, sia persona fisica, sia persona giuridica, e verificano tale identità anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Nel caso di persone giuridiche, la verifica include anche la natura giuridica, la denominazione e la sede legale, l'identità di coloro che svolgono la funzione di legali rappresentanti, di amministratori o di direttori.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, richiedono alla controparte, sia persona fisica, sia persona giuridica, i documenti, i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Le informazioni includono la causale del rapporto.

4. Qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, è proibito instaurare il rapporto ed eseguire la prestazione o la transazione. Qualora il rapporto sia già in corso, i soggetti chiudono il rapporto medesimo. In tutti i casi, i soggetti obbligati valutano se effettuare la segnalazione di transazione sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

Art. 29 bis

(Titolare effettivo)

1. Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, individuano e identificano il titolare effettivo, del quale verificano l'identità, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

2. Nel caso di società o persona giuridica, ai fini della identificazione del titolare effettivo, occorre altresì:

a) accertare la titolarità e il controllo della società o persona giuridica;

b) identificare e verificare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, sono titolari o controllano la persona giuridica, o ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato alla presente legge.

Art. 29 ter

(Delegati)

Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, accertano che coloro i quali intendono rappresentare e agire in nome e per conto della controparte, persona sia fisica, sia

giuridica, siano adeguatamente autorizzati, identificandone e verificandone l'identità, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Art. 30

(Obblighi semplificati ed esenzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esenti dagli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

2. La Segreteria di Stato, con proprio provvedimento, identifica gli Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esenti dagli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un'Autorità pubblica.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se la controparte rientra nelle categorie stabilite dai medesimi commi 1 e 3.

5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica non si applicano qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o qualora si abbia motivo di ritenere che la verifica effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono esenti dagli obblighi di adeguata verifica, in relazione a:

a) contratti di assicurazione sulla vita il cui premio annuale non sia superiore ad euro 1.000 o il cui premio unico sia di importo non superiore ad euro 2.500;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e non possano servire da garanzia per un prestito;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o professionisti che svolgono funzioni simili in un altro Stato, purché siano soggetti, in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

e) moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda euro 150, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di euro 2.500 sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore ad euro 1.000 sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile.

7. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con proprio provvedimento, autorizza i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a categorie di controparti, tipologie di rapporti, di prestazioni o di transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione è concessa sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato alla presente Legge.

Art. 31

(Obblighi rafforzati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rafforzano gli obblighi di adeguata verifica, nelle situazioni che, per loro natura, presentano un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e comunque nei casi indicati nei commi 2, 4 e 5 del presente articolo.

2. Quando la controparte non è fisicamente presente, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano una o più fra le seguenti misure:

a) accertare l'identità della controparte con cui instaurano il rapporto tramite elementi supplementari, anche sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo alla transazione sia effettuato tramite un conto intestato alla controparte con cui si instaura il rapporto presso un ente creditizio o finanziario soggetto, ad obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

3. Gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica, anche quando la controparte non è fisicamente presente, si considerano comunque assolti nei seguenti casi:

a) qualora l'identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti risultino aggiornate;

b) per le transazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che

svolgono attività di trasporto di valori mediante carte di pagamento; tali transazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per la controparte i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o da atti idonei a fornire certezza giuridica;

d) per la controparte i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione di una Rappresentanza Pontificia della Santa Sede.

4. In caso di conti di corrispondenza con banche o enti creditizi o finanziari di un altro Stato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 devono:

a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti e documenti accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) valutare l'adeguatezza della normativa, degli obblighi e dei controlli vigenti nello Stato estero in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) ottenere, prima di aprire il conto, l'autorizzazione del superiore o direttore responsabile o di un suo delegato, prima di aprire un nuovo conto di corrispondenza;

d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente, inclusi i rispettivi diritti e doveri;

e) assicurarsi che l'ente corrispondente abbia verificato l'identità della controparte avente un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento dei medesimi obblighi.

5. Con riferimento ai rapporti instaurati con persone politicamente esposte, o alle prestazioni e alle transazioni effettuati in nome e per conto di persone politicamente esposte, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono:

a) disporre di adeguate procedure per determinare se la controparte sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere, prima di instaurare un rapporto, o di eseguire una prestazione o una transazione, l'autorizzazione del superiore o direttore responsabile o di un suo delegato. Tale autorizzazione è richiesta anche per la continuazione del rapporto, nel caso la controparte assuma successivamente lo *status* di persona politicamente esposta;

- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche impiegati;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato.

CAPO VI

Obblighi di registrazione e conservazione

Art. 32

(Obblighi di registrazione e conservazione)

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, conservano i documenti, i dati e le informazioni che hanno acquisito nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, anche al fine di consentire all'Autorità giudiziaria la ricostruzione dei rapporti, prestazioni e transazioni nella eventualità di un procedimento penale.

Art. 33

(Contenuto degli obblighi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento all'adempimento dell'adeguata verifica conservano, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto, o dall'esecuzione della prestazione o della transazione, le informazioni e i documenti acquisiti, inclusa la corrispondenza, le scritture e le registrazioni eseguite.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con riferimento ai rapporti, alle prestazioni e alle transazioni, registrano e conservano, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto, o dall'esecuzione della prestazione o della transazione, i dati identificativi della controparte, del titolare effettivo e dei delegati, la data, l'importo, la tipologia del rapporto, della prestazione o della transazione, i mezzi di pagamento utilizzati. Con riferimento ai rapporti, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, registrano anche la causale.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre le quarantotto ore successive allo svolgimento della prestazione o della transazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.

4. Il termine di cinque anni stabilito ai commi 1 e 2 può essere esteso su richiesta dell'Autorità giudiziaria.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, fatti salvi i limiti di tempo stabiliti al comma 1, adottano sistemi di registrazione e conservazione che

consentano loro di rispondere in maniera efficace e rapida alle richieste delle Autorità competenti.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano sistemi di registrazione e conservazione che consentano di tenere aggiornati i dati e le informazioni raccolti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, con particolare riferimento alle categorie di controparti e alle tipologie di rapporti, di prestazioni e di transazioni che comportano un alto rischio.

CAPO VII

Obblighi di segnalazione

Art. 34

(Segnalazione di transazioni sospette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 inviano una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di attività criminali, che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità e natura della transazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività svolta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto, persona sia fisica, sia giuridica, cui la transazione è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono prestare particolare attenzione alle transazioni complesse, di valore notevole e inusuale rispetto alla controparte, o difficilmente riconducibili ad un fine lecito, individuate anche sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità di Informazione Finanziaria.

3. Le segnalazioni sono effettuate appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, ove possibile, prima di eseguire la prestazione o la transazione.

La segnalazione di transazione sospetta è effettuata qualunque sia il valore della transazione, e senza riguardo degli eventuali aspetti di natura fiscale.

4. La segnalazione in buona fede delle transazioni sospette, incluse le informazioni ad esse correlate, non comporta alcuna forma di responsabilità per i soggetti ad essa tenuti, o per i loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsia-

si titolo, né costituisce violazione del segreto in materia finanziaria o professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione imposte da disposizioni di natura legislativa, amministrativa o contrattuale.

Art. 35

(Obbligo di astensione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, si astengono dall'eseguire le prestazioni o le transazioni qualora siano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche siano i proventi di attività criminose, o che siano in corso o che siano stati compiuti o tentati atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile o potrebbe ostacolare le indagini dell'Autorità giudiziaria, i soggetti tenuti alla segnalazione la inviano immediatamente dopo aver eseguito la prestazione o la transazione.

Art. 36

(Divieto di comunicazione)

I soggetti segnalanti e i loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e chiunque ne sia a conoscenza, non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi la segnalazione di transazioni sospette, incluse le informazioni ad esse correlate, né che è in corso o che può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 36 bis

(Analisi e trasmissione delle segnalazioni)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, con riferimento alle segnalazioni di transazioni sospette ricevute:

- a) effettua l'analisi finanziaria;
- b) richiede ulteriori informazioni ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione;
- c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni con sistemi che garantiscano la sicurezza delle informazioni e che consentano le indagini dell'Autorità giudiziaria in caso di procedimento penale;
- d) trasmette al Promotore di Giustizia le informazioni che ritiene sufficientemente fondate e che integrino possibili casi di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo. Delle segnalazioni trasmesse viene mantenuta evidenza per dieci anni con sistemi che garantiscano la sicurezza delle informazioni e che consentano le indagini e l'attività dell'Autorità giudiziaria nel caso di un procedimento penale;

e) comunica al soggetto segnalante l'archiviazione della segnalazione.

2. Il Promotore di Giustizia informa l'Autorità di Informazione Finanziaria circa le segnalazioni di transazioni sospette archiviate.

3. La trasmissione delle segnalazioni e le successive comunicazioni sono sottoposte agli stessi divieti di comunicazione di cui all'articolo 36.

Art. 37

(Tutela della riservatezza)

1. I soggetti tenuti alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante o di un suo delegato.

2. La trasmissione delle segnalazioni di transazioni sospette, le eventuali richieste e gli scambi di informazioni tra l'Autorità di Informazione Finanziaria e l'Autorità giudiziaria, avvengono con modalità idonee a garantire la sicurezza e l'integrità delle informazioni, nonché il loro utilizzo nei limiti consentiti dalla presente legge e dall'ordinamento vigente.

3. Il Promotore di Giustizia, l'Autorità di Informazione Finanziaria e il Corpo della Gendarmeria stipulano Protocolli d'intesa al fine di garantire la sicurezza dello scambio delle informazioni e la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

4. In caso di trasmissione di una segnalazione di transazione sospetta o di denuncia di reato al Promotore di Giustizia, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

6. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 5, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Art. 37 bis

(Segreto in materia finanziaria)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dei loro rappresentanti legali, amministratori, direttori, dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in ragione dell'esercizio delle attività elencate nel medesimo articolo 2, comma 1, sono coperti dal segreto in materia finanziaria.

2. Il segreto in materia finanziaria non deve essere di ostacolo all'attività e alla richiesta di informazioni delle Autorità competenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO VIII

Trasferimento di fondi

Art. 38

(Trasferimento di fondi)

1. Fatte salve le soglie e le deroghe stabilite dall'articolo 28, comma 1, lettera c), in caso di trasferimento di fondi, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario, nonché i prestatori intermediari di servizi di pagamento, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione, con riferimento ai seguenti dati relativi all'ordinante:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero di conto;

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria emana linee guida e disposizioni di attuazione sul trasferimento di fondi, anche sulla base della vigente normativa internazionale ed europea.

CAPO IX

Denaro contante

Art. 39

(Dichiarazione di trasferimento di denaro contante)

1. Ogni persona che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari o superiore al limite stabilito dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, anche sulla base della

normativa europea vigente in materia, è tenuto ad una dichiarazione in forma scritta all'Autorità di Informazione Finanziaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:

a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro contante;

b) l'importo del denaro contante e la sua origine;

c) l'itinerario seguito e l'utilizzo previsto;

3. Le informazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 2 sono registrate e conservate dall'Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di cinque anni.

4. Il Corpo della Gendarmeria effettua verifiche e ispezioni ai fini dell'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'ordinamento vigente.

Art. 39 bis

(Utilizzo del denaro contante)

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano fissa con proprio regolamento i limiti all'utilizzo del denaro contante, anche sulla base della normativa europea vigente in materia.

CAPO X

Segreto d'ufficio e scambio di informazioni

Art. 40

(Scambio di informazioni)

1. Tutte le informazioni in possesso delle Autorità competenti sono coperte dal segreto d'ufficio, senza pregiudizio per l'attività dell'Autorità giudiziaria in caso di procedimento penale.

2. Le Autorità competenti collaborano attivamente e scambiano informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Tutti i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle Autorità competenti sono conservati con sistemi che garantiscano la loro sicurezza e integrità.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto pontificio e di segreto di Stato.

Art. 41

(Scambio internazionale di informazioni)

1. L'Autorità di Informazione Finanziaria, a condizioni di reciprocità e sulla base di Protocolli d'intesa, scambia con analoghe Autorità di altri Stati informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il segreto d'ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione non sono di ostacolo allo scambio internazionale di informazioni.

3. Le informazioni fornite o ricevute devono essere utilizzate solo allo scopo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

CAPO XI

Sanzioni amministrative

Art. 42

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 *bis*; 2 *ter*; 25, commi 1, 2, 4 e 5; 26; 27; 28; 28 *bis*; 28 *ter*; 29; 29 *bis*; 29 *ter*; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37, comma 1; 37 *bis*; 38; 39; e degli obblighi connessi contenuti nei regolamenti e nelle disposizioni di attuazione adottate sulla base della presente legge, l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per le persone fisiche, da euro 10.000 ad euro 250.000, e per le persone giuridiche, da euro 10.000 ad euro 1.000.000.

2. La sanzione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. CCXVII del 14 dicembre 1994.

3. La somma della sanzione è acquisita dalla Santa Sede e devoluta alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

4. Il soggetto sanzionato può opporsi alle decisioni dell'Autorità di Informazione Finanziaria con ricorso dinanzi al Giudice Unico. Se diverso da persona fisica, il soggetto sanzionato può esercitare il regresso nei confronti della persona fisica responsabile della violazione.

5. Sono fatte salve le norme in materia di provvedimenti disciplinari connessi al rapporto di lavoro.

Art. 42 *bis*

(*Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche*)

1. In caso di condanna per uno dei reati stabiliti dagli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale, l'Autorità giudiziaria applica nei confronti delle persone giuridiche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 2.000.000 nel caso in cui:

a) chi è stato condannato rivesta funzioni di rappresentanza legale, amministrazione, dirigenza o funzioni simili;

b) chi è stato condannato è sotto la responsabilità diretta, la vigilanza o il controllo di uno dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) il reato sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica.

2. La persona giuridica non è responsabile nel caso in cui:

a) colui che riveste le funzioni di rappresentanza legale, amministrazione, dirigenza o funzioni simili, diverso da chi è stato condannato, ha adottato ed attuato politiche, assetti organizzativi, misure e procedure adeguati alla prevenzione dei reati di cui agli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale;

b) il ruolo di vigilanza e controllo interno alla persona giuridica è stato affidato ad organismi o enti terzi rispetto alla medesima persona giuridica;

c) il reato è stato commesso eludendo in maniera fraudolenta la vigilanza e il controllo interni alla persona giuridica.

3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica l'interdizione temporanea dall'attività quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la persona giuridica ha tratto dal reato un profitto di notevole entità;

b) la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze dell'organizzazione della persona giuridica;

c) la persona giuridica, nei cinque anni precedenti, ha già ricevuto una sanzione amministrativa pecuniaria per uno dei reati stabiliti dagli articoli 421 *bis* e 138 *ter* del codice penale;

4. La somma della sanzione è acquisita dalla Santa Sede e devoluta alle opere di religione e di carità del Sommo Pontefice.

5. Il presente articolo non si applica alle Autorità pubbliche, sia interne, sia di altri Stati o internazionali.

ALLEGATO

Art. 1

(Titolare effettivo)

Per titolare effettivo s'intende:

1. In caso di persona fisica, la persona o le persone fisiche in nome e per conto delle quali è realizzata una prestazione o transazione.

2. In caso di società:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino una società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale società, tramite azioni al portatore;

b) la persona le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di una società.

3. In caso di altre persone giuridiche che amministrano o distribuiscono fondi:

a) se i beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del patrimonio della persona giuridica;

b) se i beneficiari non sono stati ancora determinati, la persona o le persone fisiche nel cui interesse principale è creato la persona giuridica;

c) la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sul patrimonio della persona giuridica.

Art. 2

(Persone politicamente esposte)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i vice Ministri e i Sotto-Segretari e le persone che esercitano funzioni simili;

b) i membri del Parlamento;

c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di ogni altra Autorità giudiziaria di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, e le persone che esercitano funzioni simili;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali, e le persone che esercitano funzioni simili;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate, e le persone che esercitano funzioni simili;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle società pubbliche, e le persone che esercitano funzioni simili.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad f) includono, se applicabili, le cariche ricoperte a livello internazionale o europeo.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere, senza effetti per l'ordinamento canonico e civile;

d) i genitori.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona che abbia, notoriamente, la titolarità effettiva congiunta di persone giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;

b) qualsiasi persona che sia unica titolare effettiva di persone giuridiche notoriamente create a beneficio di una persona politicamente esposta.

4. Senza pregiudizio per l'applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Art. 3

(Criteri tecnici ai fini degli obblighi semplificati di adeguata verifica)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 7, per categorie di controparti, tipologie di rapporti, prestazioni e transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a) società o enti pubblici o concessionari di un'attività pubblica, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la controparte è una società o un ente pubblico o concessionario di un'attività pubblica, esercitata in maniera conforme alle concessioni ricevute dalle Autorità competenti, e all'ordinamento interno vigente;

ii) l'identità della controparte è pubblicamente verificabile e certa;

iii) l'attività della controparte, nonché le sue pratiche contabili, è trasparente;

iv) la controparte è sottoposta alla vigilanza e al controllo di un'Autorità pubblica stabilita dal diritto interno.

I criteri indicati ai numeri *i)-iv)* si applicano alla controparte e non ad eventuali enti controllati, i quali devono soddisfare a loro volta i medesimi criteri.

Ai fini dei criteri indicati ai numeri *iii)* e *iv)*, l'attività esercitata dalla controparte è soggetta a vigilanza e controllo delle Autorità competenti, incluso il potere di effettuare ispezioni; di richiedere la modifica di politiche, misure e procedure; di accedere a documenti, dati e informazioni.

b) società o persone giuridiche diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a)*, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la controparte è una società o una persona giuridica che esercita un'attività di natura finanziaria che non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, ma alla quale sia stata estesa l'applicazione della presente legge;

ii) l'identità della controparte è pubblicamente verificabile e certa;

iii) l'attività della controparte, nonché le sue pratiche contabili, è trasparente;

iv) la controparte è sottoposta alla vigilanza e al controllo di un'Autorità pubblica stabilita dal diritto interno.

I criteri indicati ai numeri *i)-iv)* si applicano alla controparte e non ad eventuali enti controllati, i quali devono soddisfare a loro volta i medesimi criteri.

Ai fini dei criteri indicati ai numeri *iii)* e *iv)*, l'attività esercitata dalla controparte è soggetta a vigilanza e controllo delle Autorità competenti, incluso il potere di effettuare ispezioni; di richiedere la modifica di politiche, misure e procedure; di accedere a documenti, dati e informazioni.

c) società quotate aventi sede in uno Stato i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

d) transazioni o prodotti anche collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

i) la transazione o il prodotto hanno una base contrattuale scritta;

ii) la transazione è eseguita tramite un conto della controparte presso un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge;

iii) la transazione o il prodotto non sono anonimi e la loro natura è tale da consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera d) della presente legge;

iv) esiste un limite predeterminato di valore massimo del prodotto;

v) i vantaggi della transazione o del prodotto non possono andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o circostanze analoghe;

vi) nel caso in cui il prodotto o la transazione prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi della transazione o del prodotto sono realizzabili soltanto nel lungo termine; la transazione o il prodotto non possano essere utilizzati come garanzia; non vengono effettuati pagamenti anticipati; non vengono utilizzate clausole di riscatto e non si può esercitare il diritto di recesso anticipato.

Ai fini del criterio indicato al numero iv), le soglie stabilite all'articolo 30, comma 6, lettera a), della presente legge, si applicano anche in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, nel valutare se la controparte o la transazione o il prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentano un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuta con attenzione se la controparte o la transazione o il prodotto sono particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La controparte o la transazione o il prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in assenza di dati e informazioni che consentano la ragionevole certezza del basso rischio.